



Avvocatura Generale dello Stato

*Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA*

*Roma,
Partenza N.
Tipo Affare ct 6252\12
Avv. Massarelli Ilia*

*Si prega di indicare nella
successiva corrispondenza i dati
sopra riportati*

FAX URG. no

0646549528

18/02/2012-60227 P

**Roma
TELEFAX**

**MINISTERO INTERNO
Dip. Pubbl. Sicurezza
Direz. Centrale per
i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Servizio III Contenzioso e Rappresentanza in
giudizio per la cittadinanza
ROMA**

c.a. Prefetto DiCaprio

OGGETTO: ricorso ai sensi del D.Lgs. 198\2009 proposto da AMIR ASIAFI e altri nei confronti del Ministero dell'Interno.

Come da intese intercorse per le vic brevi, si trasmette l'unito ricorso, già inviato con nota che si allega in copia, con invito a trasmettere alla Scrivente un dettagliato rapporto informativo, al fine di consentire la redazione di un'adeguata difesa in giudizio.

Sarà premura della Scrivente comunicare la fissazione dell'udienza per la trattazione della causa.

Il Vice Avvocato Generale
MICHELE DIPACE

Avvocato Incaricato

Ilia Massarelli

Tel. 06/68291 - Fax 06/68897571 - 7586 E mail: selezione@avvocaturastato.it

*a me via post.
in data 16/2/12 //*

833N/F

*Morandini
17 2 12*

17 1-12

Avv. Luca Santini
Via Cavour, 23 - 00195 ROMA
Tel. 06/3723228 Fax 06/3723188
C. P. 8017 LCU 75M11 0773T
Partita IVA 07899251008

592

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso per l'efficienza della pubblica amministrazione
ai sensi del D.Lgs. 198/10

16/02/2012-57052 A
AGS Roma / LEGALE

RICORRONO

Le seguenti persone fisiche, tutti cittadini extracomunitari:

- 1) **AMIR Asiafi**, nato in Bangladesh, il 19.4.1970, CF: MRASFA70D19Z249M;
- 2) **BOUDENNE Yacine**, nato in Algeria, il 12.1.1973, CF: BDNNYC73A12Z301U;
- 3) **BOUKRANI Mohammed**, nato in Marocco, il 23.2.1952, CF: BKRMMMD52B23Z330H;
- 4) **BOUTRANE Abdelouahed**, nato in Marocco, il 9.10.1960, CF: BTRBLI160R09Z330P;
- 5) **CHARIF Mohammed**, nato in Marocco, il 3.3.1944, CF: CHRMMM44C03Z330T;
- 6) **DAHAN POSADA Yasmira Amparo De Fatima**, nata in Colombia, il 14.2.1969, CF: DIINYMR69B54Z604Y;
- 7) **DIOP Ousmane**, nato in Mali, il 27.11.1967, CF: DPISMN67S27Z329Q;
- 8) **DE MONTE Jesus Loana**, nata a Roma, il 12.12.1985, CF: DMNLNO85T52H501W;

- 9) **EL GARAGUI Mohammed**, nato in Marocco, il 19.9.1967, CF: LGRMMM67P19Z330N;
- 10) **EL HAMEL Abdellah**, nato in Marocco, il 3.1.1960, CF: LHMBLL60A03Z330A;
- 11) **EL KABDY Touria**, nata in Marocco, il 31.1.1966, CF: LKBTRO65A71Z330P;
- 12) **EL KOURA Zakaria**, nato in Marocco, il 14.1.1988, CF: LKRZKR88A14Z330K;
- 13) **EZ ZAHRI Salah**, nato in Marocco, il 1.1.1950, CF: ZZHSLH50A01Z330O;
- 14) **FARI Brahim**, nato in Marocco, il 20.5.1961, CF: FRABHM61E20Z330V;
- 15) **FARI Brahim**, nato in Marocco, il 27.7.1965, CF: FRABHM65L27Z330K;
- 16) **GAYE Lemou**, nato in Senegal, il 17.5.1951, CF: GYALME51E17Z343B;
- 17) **HAMDAOUI El Bachir**, nato in Marocco, il 1.1.1956, CF: HMDLCH56A01Z330L;
- 18) **HANNAN Abdul**, nato in Bangladesh, il 24.1959, CF: HNNBDL59D02Z249C;
- 19) **KABOUCI Farouk**, nato in Tunisia, il 20.5.1963, CF: KBCFRK63E20Z352Z;
- 20) **KHALED Abu Muhammad**, nato in Bangladesh, il 28.2.1969, CF: KHLBITM69B28Z249N;
- 21) **KHANBOUBI Mohammed**, nato in Marocco, il 1.5.1960, CF: KHNMMM60E01Z330B;
- 22) **KHELIFI Mohamed**, nato in Tunisia, il 16.11.1970, CF: KHLMMD70S16Z352D;

- 23) **KOUASSI Koffi Bertin**, nato in Costa d'Avorio, il 13.3.1961, CF: KSSKFB61C13Z313V;
- 24) **CHATOUI Lahcen**, nato in Marocco, il 25.1.1963, CF: CHTLCN63A15Z330U;
- 25) **LAMHAMDI Abdelhadi**, nato in Marocco, il 10.12.1962, CF: LMHBLH62T10Z330K;
- 26) **LASOSE SANCHEZ Santa**, nata in Rep. Dominicana, il 16.5.1974, CF: ISSSNT74E56Z505K;
- 27) **MGHIRBI Kaboura**, nata in Tunisia, il 1.10.1960, CF: MGHKBR60R41Z352H;
- 28) **MIDI Aicha**, nata in Marocco, il 6.10.1954, CF: MDICHA54R46Z330J;
- 29) **MOHAMMAD Din**, nato in Pakistan, il 22.12.1966, CF: MHMDNI66I22Z236I;
- 30) **MOULOUD Abderrezak**, nato in Algeria, il 19.7.1977, CF: MLDBRR77L19Z301O;
- 31) **MOURADI Abderrahim**, nato in Marocco, il 9.6.1971, CF: MRDBRR71H09Z330E;
- 32) **MOUSTATI Jamal**, nato in Marocco, il 5.1.1961, CF: MSTJML61A05Z330Y;
- 33) **MOZUMDER Md Mosaraf Hossain**, nato in Bangladesh, il 27.12.1969, CF: MZMMRF69I27Z249Q;
- 34) **MWELA Kuelo**, nato in Congo, il 20.5.1966, CF: MWLKLV66E20Z312T;
- 35) **OKETIC Rade**, nato in Jugoslavia, il 17.7.1956, CF: KTCRDA56L17Z118G;
- 36) **RIDINGER Gayle Mary**, nata in USA, il 11.1.1957, CF: RDNGLM57A51Z404S;

- 37) **ROB Md Abdur**, nato in Bangladesh, il 27.12.1969, CF: RBOMBD69I27Z249R;
- 38) **SAADI Mohammed**, nato in Marocco, il 1.1.1962, CF: SDAMMD62A01Z330C;
- 39) **SALL Abdoulaye**, nato in Senegal, il 6.2.1968, CF: SLLBLY68B06Z343H;
- 40) **SEELE HAILE Mesghena**, nato in Eritrea, il 11.2.1964, CF: SLHMGH64B11Z315K;
- 41) **SINGH Charanjit**, nato in India, il 5.5.1965, CF: SNGCRN65E05Z222M;
- 42) **SOKOLOV Serghei**, nato in Russia, il 16.1.1968, CF: SKLSRG68A16Z135J;
- 43) **UWAKAH Eberechi Innocentia**, cittadina nigeriana, nata a Roma, il 7.2.1987, CF: WKHBCH87B47H501Z;
- 44) **YACCOUBI Hachemi Ben Ali**, nato in Tunisia, il 5.3.1965, CF: YCCHHM65C05Z352R;
- 45) **YAKOUBI Mounir**, nato in Tunisia, il 8.1.1965, CF: YKBMNR65A08Z352J;
- 46) **YOUNES Abdulkader**, nato in Siria, il 10.5.1959, CF: YNSBLK59E10Z240C;

nonché le seguenti persone giuridiche:

- 47) **Organizzazione sindacale CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro**, con sede in Roma, Corso d'Italia n. 25, CF 80163950589, in persona del legale rappresentante pro tempore Susanna Camusso;
- 48) **Associazione FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale di consumatori e utenti**, con sede in Roma, Via Plestro n.11, CF 97060650583, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Rosario Trefiletti

49) **INCA - Istituto Nazionale Confederale Assistenza**, con sede in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 43, CF 80131910582, in persona del legale rappresentante pro tempore, Morena Piccinini;

tutti quanti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al presente atto rilasciati da ciascuno dei ricorrenti, anche disgiuntamente, dall'avv. prof. Vittorio Angiolini del Foro di Milano (CF: NGLVTR55C26L833G), dell'avv. prof. Marco Cuniberti del Foro di Milano (CF: CNBMRC65S10F351N), dell'avv. Antonio Mumolo del Foro di Bologna (CF: MMLNTN62S22B180Q), e dall'avv. Luca Santini del Foro di Civitavecchia (CF: SNTLCU75M211C773T), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Santini in Roma, Viale Carso n.23. I difensori dichiarano la propria disponibilità a ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura presso il numero di fax: 06-3723198 o presso l'indirizzo pec: santinilu@pec.it.

CONTRO

- **MINISTERO degli INTERNI**, in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, a Via dei Portoghesi, 12 e presso quest'ultimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi

PER L'ACCERTAMENTO

della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti derivante dal mancata conclusione entro i termini di legge dei procedimenti amministrativi in tema di concessione della cittadinanza ex art. 9, L. 5 febbraio 1992, n.91,

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa ad essa attribuita mediante adozione di ogni atto ritenuto idoneo a risolvere in maniera sistematica e generale il disservizio dedotto.

FATTO E DIRITTO

Gli odierni ricorrenti agiscono ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 al fine di ottenere il ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa relativa al procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, regolato dall'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Infatti nella detta procedura si riscontra una sistematica e gravissima violazione dei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti di attuazione per la conclusione delle varie fasi del procedimento amministrativo; tale violazione non manca come è ovvio di determinare una lesione diretta, concreta ed attuale della posizione dei soggetti che, al pari dei ricorrenti, abbiano richiesto la cittadinanza italiana. La presente azione viene promossa anche ai sensi del comma 4 dell'art. 1 D.Lgs. 198/2009 dagli enti collettivi CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale di consumatori e utenti e INCA - Istituto nazionale Confederale di Assistenza, rientranti nella categoria di "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori", in quanto, rispettivamente, sindacato, associazione di utenti e patronato a livello nazionale tra i maggiormente rappresentativi e che, a vario titolo, rappresentano gli interessi degli immigrati, anche quali utenti, o che comunque annoverano tra i propri iscritti numerosi soggetti che hanno chiesto di essere naturalizzati come cittadini italiani.

L'art. 1 del D.Lgs. 198/2009 stabilisce che l'azione "per l'efficienza delle amministrazioni" - diretta al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa - possa essere esperita quando gli utenti del servizio pubblico subiscano un danno "dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di

servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150". Nel caso di specie i ricorrenti lamentano la lesione dei propri interessi a causa della sistematica e grave "violazione dei termini" stabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi di concessione della cittadinanza.

Tutti gli odierni ricorrenti hanno notificato in data 13.5.2011 all'organo di vertice dell'Amministrazione responsabile dei disservizi e dei ritardi (cioè al Ministero dell'Interno), un atto di diffida contenente l'illustrazione analitica delle violazioni lamentate nonché la richiesta di effettuare gli interventi reputati utili al ripristino dell'efficienza della PA (doc. 1). L'atto di diffida rimaneva completamente privo di riscontro né si notavano in alcun modo dei ritorni di efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi *de quo*.

Stante la rituale proposizione della diffida preventiva e la mancata eliminazione della situazione di inefficienza lamentata, pacificamente sussistono tutte le condizioni di procedibilità della presente azione così come stabilite dall'art. 3 D.Lgs. 198/2010.

Non può suscitare dubbi circa l'ammissibilità dell'azione neppure la norma transitoria di cui all'art. 7 del D.Lgs. 198/2010 la quale prevede che: "in ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati". Tale previsione, se può valere a subordinare la concreta applicazione della norma primaria in tema di "carte di servizio e standard qualitativi" alla individuazione per via regolamentare di determinate fattispecie lesive, non perciò autorizza una paralisi di quelle norme del D.Lgs. 198/09 che individuano fattispecie già completamente definite dalla legge in ogni loro aspetto, ivi compresa l'esatta perimetrazione del comportamento lesivo.

Nel caso che ci occupa il riferimento è all'obbligo di concludere determinati procedimenti amministrativi entro un arco di tempo preventivamente fissato dalla legge o dai regolamenti d'attuazione, sicché non pare necessaria né concepibile un'opera di tipizzazione ulteriore della fattispecie lesiva o delle posizioni soggettive ad opera dell'Esecutivo. Non vi è dunque alcun motivo valido per escludere l'immediata operatività delle previsioni di legge in tema il ripristino dell'efficienza amministrativa sotto il profilo del mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. A tali risultati interpretativi, d'altra parte, è già pervenuto codesto Tar nella sentenza 552/2011, pienamente confermata in tutti i suoi aspetti dalla sentenza 3512/2011 del Consiglio di Stato.

Venendo al merito della controversia occorre preliminarmente ricordare che a norma dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362 (*regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 25 l. 91/1992*) il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è di settrecentotrenta giorni (due anni) dalla presentazione della richiesta. In aggiunta a questo termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, il DPR 362/94 prevede anche dei termini intraprocedimentali che è preciso dovere dell'Amministrazione rispettare in ogni caso. In particolare secondo l'art. 2 DPR cit. la Prefettura territorialmente competente che ha ricevuto la domanda di cittadinanza deve

trasmetterla "immediatamente" al Ministero dell'interno, mentre nei successivi "trenta giorni" deve inoltrare la documentazione allegata a sostegno dell'istanza, accompagnata dalle osservazioni dell'Ufficio. Se la documentazione allegata si dimostra incompleta la Prefettura competente deve invitare "entro trenta giorni" il richiedente a integrarla e a regolarizzarla. Quanto ai momenti conclusivi del procedimento l'art. 4 del DPR 362/94 prevede che il decreto ministeriale conclusivo della procedura debba essere comunicato "immediatamente" alla Prefettura, la quale deve procedere alla notifica all'interessato "entro i successivi quindici giorni".

Ebbene, secondo quanto è dato riscontrare nella prassi ciascuno di questi termini appena richiamati viene ordinariamente e largamente violato, come risulterà evidente dalla ricapitolazione delle vicende personali dei ricorrenti, i quali hanno chiesto di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione.

Tali vicende - puntualmente riscontrate dai documenti in atti relativi alle posizioni individuali dei ricorrenti (doc. 2) - possono essere riassunte nel modo che segue (con l'avvertenza che la situazione dei ricorrenti è fotografata con riferimento al maggio 2011, data di avvio del procedimento mediante redazione dell'atto preventivo di diffida):

- 1) **AMIR Asiafi**, nato in Bangladesh, il 19.4.1970, chiedeva in data 8.11.2007 con il tramite della Prefettura di Roma di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/162243; alla data del 22.12.2010 apprendeva, a seguito di interrogazione telematica, che l'istruttoria risultava completata ma che ancora l'Ufficio Centrale Cittadinanza stava procedendo "alla valutazione complessiva degli elementi informativi".
- 2) **BOUDENNE Yacine**, nato in Algeria, il 12.1.1973, chiedeva in data 26.6.2008 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/169793 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

- 3) **BOUKRANI Mohammed**, nato in Marocco, il 23.2.1952, chiedeva in data 6.3.2006 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/102333 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 4) **BOUTRANE Abdelouahed**, nato in Marocco, il 9.10.1960, chiedeva in data 17.11.2006 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/110602 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 5) **CHARIF Mohammed**, nato in Marocco, il 3.3.1944, chiedeva in data 21.4.2008 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/199497 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel dicembre 2009 riceveva una comunicazione da parte del Commissariato del Governo di Trento contenente l'invito a fornire, ai sensi della sopravvenuta L. 94/2009, in luogo delle autocertificazioni già depositate, certificazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge. Dal tenore della predetta comunicazione si può desumere che a circa un anno e mezzo dalla presentazione della domanda non era ancora completata l'istruttoria e anzi il Commissariato del Governo non aveva ancora trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno.
- 6) **DAHAN POSADA Yasmira Amparo De Fatima**, nata in Colombia, il 14.2.1969, chiedeva in data 31.7.2008 con il tramite della Prefettura di Roma di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/190934; soltanto in data 7.10.2009 riceveva dalla Prefettura di Roma la comunicazione di avvio del procedimento e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

- 7) **DIOP Ousmane**, nato in Mali, il 27.11.1967, chiedeva in data 25.9.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/162291 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 8) **DE MONTE Jesus Loana**, cittadina capoverdiana, nata a Roma, il 12.12.1985, faceva richiesta con il tramite della Prefettura di Roma di cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/127843; ad oggi, nonostante sia abbondantemente trascorso il termine biennale per la conclusione del procedimento, non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 9) **EL GARAGUI Mohammed**, nato in Marocco, il 19.9.1967 chiedeva in data 26.8.2008 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/203410 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 10) **EL HAMEL Abdellah**, nato in Marocco, il 3.1.1960, chiedeva in data 29.11.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/183547 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 11) **EL KABDY Touria**, nata in Marocco, il 31.1.1965, chiedeva in data 30.3.2007 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/113958 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Già in data 28.6.2008 la Questura di Perugia esprimeva il proprio parere favorevole alla concessione della cittadinanza, non rilevando ragioni ostative di ordine pubblico.
- 12) **EL KOURA Zakaria**, nato in Marocco, il 14.1.1988, chiedeva in data 27.2.2008 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per

naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/198238 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel dicembre 2009 riceveva una comunicazione da parte del Commissariato del Governo di Trento contenente l'invito a fornire, ai sensi della sopravvenuta L. 94/2009, in luogo delle autocertificazioni già depositate, certificazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge. Dal tenore della predetta comunicazione si può desumere che a circa un anno e mezzo dalla presentazione della domanda non era ancora completata l'istruttoria e anzi il Commissariato del Governo non aveva ancora trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno.

- 13) EZ ZAHRI Salah, nato in Marocco, il 1.1.1950, chiedeva in data 10.6.2008 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/169407 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 14) FARI Brahim, nato in Marocco, il 20.5.1961 chiedeva in data 6.3.2006 di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/102223 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 15) FARI Brahim, nato in Marocco, il 27.7.1965, chiedeva in data 5.9.2003 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/75248 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. L'Amministrazione chiedeva a più riprese di depositare documentazione, specie con riguardo alla posizione reddituale dell'istante.
- 16) GAYE Lemou, nato in Senegal, il 17.5.1951, chiedeva in data 14.2.2008 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/165461 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo

stato della procedura. La Prefettura di Milano ha comunicato di aver trasmesso gli atti al Ministero dell'interno in data 12.1.2009.

- 17) **HAMDAOUI El Bachir**, nato in Marocco, il 1.1.1956, chiedeva in data 29.11.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/93826 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 18) **HANNAN Abdul**, nato in Bangladesh, il 2.4.1959, chiedeva in data 16.11.2006 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/119129 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel giugno 2007 riceveva l'invito ad integrare la documentazione prodotta con certificazioni anagrafiche e relative alla dichiarazione dei redditi.
- 19) **KABOUCHI Farnuk**, nato in Tunisia, il 20.5.1963, chiedeva in data 16.3.2006 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/110756 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura
- 20) **KHALED Abu Muhammad**, nato in Bangladesh, il 28.2.1969, chiedeva in data 6.6.2006 con il tramite della Prefettura di Roma di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/99874 e ad oggi, nonostante plurimi solleciti formali anche a mezzo di difensore di fiducia, ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 21) **KHANBOUBI Mohammed**, nato in Marocco, il 1.5.1960, chiedeva in data 7.7.2008 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/205174 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel febbraio 2010 riceveva una comunicazione da parte del Commissariato

del Governo di Trento contenente l'invito a fornire, ai sensi della sopravvenuta L. 94/2009, in luogo delle autocertificazioni già depositate, certificazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge. Dal tenore della predetta comunicazione si può desumere che a circa un anno e mezzo dalla presentazione della domanda non era ancora completata l'istruttoria e anzi il Commissariato del Governo non aveva ancora trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno.

- 22) **KHELIFI Mohamed**, nato in Tunisia, il 16.11.1970, chiedeva in data 14.2.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/116654 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 23) **KOUAFFI Koffi Bertin**, nato in Costa d'Avorio, il 13.3.1961, chiedeva in data 30.10.2008 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/187119 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 24) **CHATQUI Lahcen**, nato in Marocco, il 25.1.1963, chiedeva in data 22.11.2007 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/142711 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. La Prefettura di Milano ha comunicato di aver trasmesso gli atti al Ministero dell'interno in data 29.4.2008.
- 25) **LAMHAMDI Abdelhadi**, nato in Marocco, il 10.12.1962, , chiedeva in data 1.8.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/148881 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 26) **LASOSE SANCHEZ Santa**, nata in Rep. Dominicana, il 16.5.1974, presentava nell'agosto 2005 presso la Prefettura di Roma una

domanda volta a vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; il procedimento risulta formalmente avviato, come da comunicazione della Prefettura di Roma, solo in data 27.1.2006 con codice K10/90677 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

27) **MGHIRBI Kaboura**, nata in Tunisia, il 1.10.1960, presentava nel corso dell'anno 2005 presso la Prefettura di Roma una domanda volta a vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; il procedimento risulta formalmente avviato, come da comunicazione della Prefettura di Roma, solo in data 30.1.2006 con codice K10/90480 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

28) **MIDI Aicha**, nata in Marocco, il 6.10.1954, chiedeva in data 13.11.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/178722 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nell'ottobre 2009 riceveva una comunicazione da parte del Commissariato del Governo di Trento contenente l'invito a fornire, ai sensi della sopravvenuta L. 94/2009, in luogo delle autocertificazioni già depositate, certificazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge. Dal tenore della predetta comunicazione si può desumere che a circa due anni dalla presentazione della domanda non era ancora completata l'istruttoria e anzi il Commissariato del Governo non aveva ancora trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno.

29) **MOHAMMAD Din**, nato in Pakistan, il 22.12.1966, chiedeva in data 7.8.2007 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/131343 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel dicembre 2007 riceveva l'invito ad integrare la documentazione prodotta con certificazioni anagrafiche dal che si

desume che a distanza di circa quattro mesi dalla presentazione della domanda ancora non era stata eseguita la verifica della completezza formale della pratica né tanto meno la stessa era stata trasmessa al Ministero dell'Interno.

30) **MOULOU D Abderrezak**, nato in Algeria, il 19.7.1977, chiedeva in data 27.3.2008 con il tramite della Prefettura di Napoli di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/141763 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

31) **MOURADI Abderrahim**, nato in Marocco, il 9.6.1971, chiedeva in data 7.11.2008 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/209562 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel marzo 2010 riceveva una comunicazione da parte del Commissariato del Governo di Trento contenente l'invito a fornire, ai sensi della sopravvenuta L. 94/2009, in luogo delle autocertificazioni già depositate, certificazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge. Dal tenore della predetta comunicazione si può desumere che a circa un anno e mezzo dalla presentazione della domanda non era ancora completata l'istruttoria e anzi il Commissariato del Governo non aveva ancora trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno.

32) **MOUSTATI Jamal**, nato in Marocco, il 5.1.1961, , chiedeva in data 9.1.2009 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/181067 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

33) **MOZUMDER Md Mosaraf Hossain**, nato in Bangladesh, il 27.12.1969, chiedeva in data 17.1.2009 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la

pratica assumeva codice K10/288858 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. In data 19 luglio 2009 veniva formato dalla PA un invito ad integrare la documentazione prodotta (invito peraltro notificato all'interessato soltanto a seguito di suo interessamento e a mezzo e-mail) dal che si desume che a distanza di oltre sei mesi dalla presentazione della domanda ancora non era stata eseguita la verifica della completezza formale della pratica né tanto meno la stessa era stata trasmessa al Ministero dell'Interno.

- 34) **MWELA Kuefo** nato in Congo, il 20.5.1966, chiedeva in data 19.1.2006 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (a seguito di riconoscimento dello status di rifugiato politico); la pratica assumeva codice K10/145060 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. In data 15 marzo 2007 veniva formato dalla PA un invito ad integrare la documentazione prodotta dal che si desume che a distanza di oltre un anno dalla presentazione della domanda ancora non era stata eseguita la verifica della completezza formale della pratica né tanto meno la stessa era stata trasmessa al Ministero dell'Interno.
- 35) **OKETIC Rade**, nato in Jugoslavia, il 17.7.1956, chiedeva in data 24.11.2004 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/84414 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 36) **RIDINGER Gayle Mary**, nata in USA, il 11.1.1957, chiedeva in data 26.11.2007 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/130532 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 37) **ROB Md Abdur**, nato in Bangladesh, il 27.12.1969, presentava in data 4.5.2005 presso la Prefettura di Roma una domanda volta a vedersi

concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; il procedimento risulta formalmente avviato, come da comunicazione della Prefettura di Roma, solo in data 8.4.2008 con codice K10/140649 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

- 38) **SAADI Mohammed**, nato in Marocco, il 1.1.1962, chiedeva in data 30.7.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/139657 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 39) **SALL Abdoulaye**, nato in Senegal, il 6.2.1968, chiedeva in data 7.1.2009 con il tramite della Prefettura di Verona di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/172329 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 40) **SEELE HAILE Mesghena**, nato in Eritrea, il 11.2.1964, chiedeva in data 17.9.2007 con il tramite della Prefettura di Bologna di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/147863 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 41) **SINGH Charanjit**, nato in India, il 5.5.1965, presentava in data 7.8.2007 presso la Prefettura di Roma una domanda volta a vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; il procedimento risulta formalmente avviato, come da comunicazione della Prefettura di Roma, solo in data 13.10.2008 con codice K10/155981 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 42) **SOKOLOV Serghei**, nato in Russia, il 16.1.1968, chiedeva in data 24.1.2008 con il tramite della Prefettura di Vicenza di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/150699 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

pratica assumeva codice K10/288858 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. In data 19 luglio 2009 veniva formato dalla PA un invito ad integrare la documentazione prodotta (invito peraltro notificato all'interessato soltanto a seguito di suo interessamento e a mezzo e-mail) dal che si desume che a distanza di oltre sei mesi dalla presentazione della domanda ancora non era stata eseguita la verifica della completezza formale della pratica né tanto meno la stessa era stata trasmessa al Ministero dell'Interno

- 34) **MWELA Kuelo**, nato in Congo, il 20.5.1966, chiedeva in data 19.1.2006 con il tramite della Prefettura di Perugia di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (a seguito di riconoscimento dello status di rifugiato politico); la pratica assumeva codice K10/145060 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. In data 15 marzo 2007 veniva formato dalla PA un invito ad integrare la documentazione prodotta dal che si desume che a distanza di oltre un anno dalla presentazione della domanda ancora non era stata eseguita la verifica della completezza formale della pratica né tanto meno la stessa era stata trasmessa al Ministero dell'Interno.
- 35) **OKETIC Rade**, nato in Jugoslavia, il 17.7.1956, chiedeva in data 24.11.2004 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/84414 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 36) **RIDINGER Gayle Mary**, nata in USA, il 11.1.1957, chiedeva in data 26.11.2007 con il tramite della Prefettura di Milano di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/130532 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 37) **ROB Md Abdur**, nato in Bangladesh, il 27.12.1969, presentava in data 4.5.2005 presso la Prefettura di Roma una domanda volta a vedersi

concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; il procedimento risulta formalmente avviato, come da comunicazione della Prefettura di Roma, solo in data 8.4.2008 con codice K10/140649 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

- 38) **SAADI Mohammed**, nato in Marocco, il 1.1.1962, chiedeva in data 30.7.2007 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/139657 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 39) **SALL Abdoulaye**, nato in Senegal, il 6.2.1968, chiedeva in data 7.1.2009 con il tramite della Prefettura di Verona di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/172329 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 40) **SEELE HAILE Mesghena**, nato in Eritrea, il 17.2.1964, chiedeva in data 17.9.2007 con il tramite della Prefettura di Bologna di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/147863 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 41) **SINGH Charanjit**, nato in India, il 5.5.1965, presentava in data 7.8.2007 presso la Prefettura di Roma una domanda volta a vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; il procedimento risulta formalmente avviato, come da comunicazione della Prefettura di Roma, solo in data 13.10.2008 con codice K10/155981 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 42) **SOKOLOV Serghei**, nato in Russia, il 16.1.1968, chiedeva in data 24.1.2008 con il tramite della Prefettura di Vicenza di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/150699 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.

- 43) UWAKAH Eberechi Innocentia**, nata in Nigeria, il 7.2.1987, chiedeva in data 4.8.2007 con il tramite della Prefettura di Latina di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/125306 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Ancora verso la fine dell'anno 2010 la PA chiedeva all'istante di fornire certificazione dei redditi aggiornate.
- 44) YACCOUBI Hachemi Ben Ali**, nato in Tunisia, il 5.3.1965, chiedeva in data 9.2.2006 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/102045 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura.
- 45) YAKOUBI Mounir**, nato in Tunisia, il 8.1.1965, chiedeva in data 8.2.2008 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/197639 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel dicembre 2009 riceveva una comunicazione da parte del Commissariato del Governo di Trento contenente l'invito a fornire, ai sensi della sopravvenuta L. 94/2009, in luogo delle autocertificazioni già depositate, certificazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge. Dal tenore della predetta comunicazione si può desumere che a distanza di oltre sei mesi dalla presentazione della domanda non era ancora completata l'istruttoria e anzi il Commissariato del Governo non aveva ancora trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno.
- 46) YOUNES Abdulkader**, nato in Siria, il 10.5.1959, chiedeva in data 28.5.2009 con il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento di vedersi concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione; la pratica assumeva codice K10/200208 e ad oggi ancora non si hanno notizie circa l'esito o lo stato della procedura. Nel

dicembre 2009 riceveva una comunicazione da parte del Commissariato del Governo di Trento contenente l'invito a fornire, ai sensi della sopravvenuta L. 94/2009, in luogo delle autocertificazioni già depositate, certificazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di legge. Dal tenore della predetta comunicazione si può desumere che a distanza di oltre sei mesi dalla presentazione della domanda non era ancora completata l'istruttoria e anzi il Commissariato del Governo non aveva ancora trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno.

*

Le vicende personali dei ricorrenti fin qui succintamente richiamate e ampiamente documentate in atti (cfr fascicoli individuali, doc. 2) sono indicative di un diffuso e vistoso disservizio nella gestione dei procedimenti amministrativi in tema di concessione della cittadinanza italiana. Inoltre gli enti collettivi ricorrenti (in virtù della loro opera di tutela e di rappresentanza degli interessi della popolazione immigrata residente sul territorio nazionale) sono a conoscenza di numerosissimi altri casi di superamento del termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo; la violazione dei termini di legge, sulla base di tali dati di fatto (come peraltro potrà essere ulteriormente approfondito dal Giudice Amministrativo mediante apposita istruttoria), si può definire **generalizzata e anzi addirittura accettata, ormai, con rassegnazione dagli utenti del servizio e finanche dalle stesse Amministrazioni** che avrebbero invece il compito di garantire gli standard di efficienza imposti dalla legge.

Secondo la recente riformulazione dell'art. 2 della legge 241/1990 (ad opera della L. 69/2009) il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di trenta giorni, salvo diversa disposizione che può prevedere dei termini maggiori, fino a un limite di novanta o al massimo di centottanta giorni (per i casi di particolare complessità del procedimento). Per i soli procedimenti in tema di immigrazione e di cittadinanza è contemplata la possibilità di un'ulteriore sfondamento di tale limite massimo; ma anche

nell'ambito di tale materia il termine biennale previsto per il procedimento di cui qui si tratta non ha eguali con alcun altra procedura amministrativa del nostro ordinamento.

A fronte di tale eccezionale dilatazione dei termini massimi consentiti si verifica però ugualmente, come si è visto, una situazione di tangibile inefficienza in tutti gli snodi fondamentali del procedimento. I ritardi cominciano ad accumularsi già nelle battute iniziali della procedura presso gli enti chiamati alla ricezione delle domande (prefetture o commissariati del governo), che non compiono nei primi trenta giorni dalla ricezione la necessaria verifica dell'integrità e completezza dell'istanza, né tanto meno trasmettono al Ministero dell'Interno con la solerzia dovuta le pratiche corredate da tutti i documenti. Presso il Ministero si accumulano poi ritardi anomali e inspiegabili, con periodi di completa stasi del procedimento che si protraggono per mesi e mesi, senza il compimento, a quanto consta, di alcun atto di impulso e/o di istruttoria. Infine la fase di notifica della decisione finale, che potrebbe realizzarsi assai rapidamente, vede giacere ancora a lungo le procedure dapprima presso il Ministero e poi ancora presso le prefetture che, specie nei centri più grandi, le trattengono per settimane prima di procedere alla notifica.

A questa situazione generale di scollamento dell'iter istruttorio e decisionale si aggiungono alcune prassi locali ulteriormente illegittime, come ad esempio quella verificata presso la Prefettura di Roma (che dilata artificialmente i termini del procedimento - in violazione dell'art. 2, comma 6, L. 241/90 - facendo recapitare all'interessato una comunicazione di formale avvio del procedimento a distanza di mesi dalla data di effettiva ricezione della domanda). Allo stesso modo dovrà essere censurata anche la prassi inutilmente dilatoria stabilita dal Commissariato del Governo di Trento, il quale ha invitato i richiedenti la cittadinanza a integrare la produzione documentale, in virtù della novella legislativa di cui alla L. 94/2009, in un momento però in cui il procedimento amministrativo (sulla base dei termini intraprocedimentali stabiliti dal DPR 362/94) avrebbe già dovuto da tempo

superare la fase della verifica formale della documentazione. Inoltre appare diffusa in molti contesti territoriali la consuetudine di invitare gli istanti, nei casi in cui l'istruttoria si protrae per molti anni, a integrare la documentazione con le certificazioni dei redditi relative agli anni fiscali successivi a quello in cui è stata presentata la domanda. In tal modo si costringe il richiedente che ha già subito un danno dal ritardo della PA a mantenere un determinato livello reddituale, che invece la concessione dalla cittadinanza renderebbe non più obbligatorio.

In considerazione della patologica inefficienza di tutte le fasi di gestione delle procedure di concessione della cittadinanza, le parti ricorrenti chiedevano nell'atto di diffida (doc. 1) al Ministero convenuto di stigmatizzare e reprimere quelle prassi degli Uffici periferici che avessero l'effetto di aggravare inutilmente il procedimento, senza che ciò sia peraltro chiaramente imposto da fonti normative di rango legislativo. Ma anche tale richiesta, come si è già detto, è rimasta senza esito.

Lo stato di inefficienza nella gestione dei procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza desta particolare apprensione, poiché secondo quanto consta ai ricorrenti il saldo annuale tra fascicoli in entrata e fascicoli definiti fa emergere un progressivo e crescente accumulo di arretrati. Ciò è indice inequivoco di una carenza strutturale cui appare urgente porre adeguato riparo. Né sembrano esserci stati dei recuperi di efficienza e di produttività a seguito della previsione (ad opera dell'art. 1, comma 12, L. 94/2009) di una tassa pari a 200,00 euro a carico dei richiedenti la cittadinanza, il cui gettito è espressamente finalizzato per metà "alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti ... in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza". L'afflusso di risorse aggiuntive non si è però tradotto in una compressione dei tempi per la conclusione dei procedimenti. Si noti poi come il perdurare di una condizione di così largo ritardo nella definizione delle procedure appare oggi ancor meno giustificabile alla luce della novità introdotta dall'articolo 1, comma 12, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, secondo il quale "ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o

concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge". Dunque - poiché è ora negata al richiedente, diversamente da quanto avveniva in passato, la facoltà di autocertificare gli status personali e le condizioni anagrafiche, e gli è imposto al contrario di produrre tutti i certificati in bollo comprovanti il possesso dei requisiti - l'Amministrazione risulta pure sollevata dalla necessità di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

In generale si può affermare che l'attività amministrativa connessa ai procedimenti in questione si sostanzia pressoché esclusivamente nella verifica della correttezza formale e della completezza della documentazione prodotta, nonché nell'accertamento circa eventuali profili di pericolosità in capo all'istante, il quale accertamento si risolve poi di regola in una richiesta di relazione all'Autorità di Polizia competente per territorio. Vista la mole tutto sommato esigua di attività istruttoria appare certamente possibile, pur a parità di risorse ambientali, finanziarie e umane, raggiungere con opportuni accorgimenti dei recuperi di produttività che potrebbero sensibilmente comprimere i tempi di definizione dei procedimenti, anche al di qua del termine massimo consentito dalla normativa vigente. A tale riguardo preme osservare come il termine biennale vada inteso come margine massimo, cioè come caso limite oltre il quale la PA darebbe luogo a una situazione e a un comportamento giuridicamente illegittimo, non già quale termine standard che si può tranquillamente lambire, senza neppure prevedere l'eventualità di una conclusione anticipata del relativo procedimento amministrativo.

In primo luogo pare ai ricorrenti che possa guadagnarsi un recupero di efficienza mediante un potenziamento delle risorse umane impiegate nella gestione dei procedimenti in tema di cittadinanza. A fronte di una sempre maggiore incidenza del fenomeno migratorio sul comparto amministrativo dell'Interno, è indispensabile prevedere un contemporaneo potenziamento degli organici, eventualmente operando dei trasferimenti di personale da settori che soffrono in minore misura o non soffrono affatto di disservizi e/o

ritardi. In particolare risulta ai ricorrenti, a solo titolo d'esempio, che i procedimenti in tema di rilascio del passaporto o del porto d'armi, entrambi di competenza del Ministero dell'Interno, ed entrambi comportanti - pur in diversa misura - valutazioni circa i precedenti penali e in genere la pericolosità dei soggetti istanti - non soffrano di inefficienze e non diano anzi luogo di regola al superamento dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti. A fronte di ciò appare senza dubbio ipotizzabile una ricollocazione di parte del personale verso il settore della cittadinanza, che versa invece come si è visto in una condizione di cronica inefficienza.

Occorrono poi degli accorgimenti nella gestione dell'iter istruttorio, finalizzati in primo luogo a un riassorbimento dei numerosi tempi morti che caratterizzano lo stato attuale dei procedimenti. Si esegue oggi una trattazione, per così dire, "in serie" delle procedure, di talché a una prima fase di verifica formale della Prefettura (con eventuale richiesta di integrazione documentale) segue una seconda fase di competenza del Ministero, che attiene principalmente all'acquisizione delle informazioni di ordine pubblico; la terza e conclusiva fase attiene invece alla notifica del provvedimento definitivo. Ebbene, sarebbe opportuno in primo luogo realizzare forme di comunicazione telematica tra le varie Amministrazioni, così da azzerare i tempi morti per la trasmissione dei fascicoli e delle comunicazioni. A tale riguardo il Ministero potrebbe ben sollecitare la collaborazione dei soggetti istanti onerandoli, al momento della presentazione della istanza, della produzione dei vari documenti allegati anche in formato elettronico su supporto tipo cd-rom. L'imposizione di un simile comportamento sarebbe certamente legittima ai sensi dell'art. 1, comma 4 DPR 362/94, che espressamente prevede che "il Ministero dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti". Soprattutto dovrebbe realizzarsi una lavorazione "in parallelo" dei vari momenti istruttori. La Prefettura chiamata a ricevere la domanda, in ossequio alla disposizione regolamentare, dovrebbe trasmettere immediatamente la pratica al Ministero completa di tutti gli allegati (eventualmente in formato

elettronico); appena ricevuta la domanda il Ministero dovrebbe disporre gli accertamenti di ordine pubblico reputati necessari, interpellando le Autorità di PS competenti. In sostanza si dovrebbe dare un impulso istruttorio completo alla pratica più o meno in tempo reale, non appena la stessa venga presentata alla PA. A quel punto il Ministero dovrebbe attendere le risultanze degli accertamenti di pubblica sicurezza e le osservazioni delle Prefettura sulla completezza della documentazione (con eventuali richieste di integrazione documentale in un dialogo tra Prefettura e amministrato che non necessariamente deve coinvolgere il Ministero). Con tale modo di procedere i tempi di definizione della pratica dipenderanno dalla effettiva complessità dell'articolazione istruttorio e non da una lunghissima e indifferenziata stasi dei procedimenti che restano ad oggi irragionevolmente in condizioni di arresto senza che nessuno si preoccupi di dare loro momenti di impulso. Infine le ulteriori necessità di coordinamento tra Ministero e Uffici periferici dovrebbero avvenire in forme snelle, veloci e telematiche. Le Prefetture dovrebbero essere richiamate all'obbligo stabilito per via regolamentare di notifica del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dalla ricezione

*

Le correzioni sopra proposte alla gestione del procedimento amministrativo sono state ampiamente illustrate dagli odierni ricorrenti in sede di diffida preventiva. Peraltro le proposte accennate avrebbero potuto (e invero ancora potrebbero) essere più puntualmente articolate in caso di accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nella diffida (ma disattese) e che qui si ripropongono integralmente. In particolare si chiede al Tar adito di voler ordinare alla PA convenuta di fornire una serie di elementi conoscitivi indispensabili per porre riparo con cognizione di causa alle anomalie sopra riferite. Si chiede dunque al Collegio di voler imporre al Ministero convenuto:

- di eseguire un monitoraggio sull'uso delle risorse aggiuntive rese disponibili della novella di cui all'art. 1, comma 12, L. 94/2009;
- di eseguire un monitoraggio con serie storiche delle risorse umane applicate alla gestione dei procedimenti amministrativi in tema di

- concessione della cittadinanza da porre in relazione con l'evoluzione dei carichi di lavoro nel corso del tempo;
- di riferire circa i tempi medi di conclusione dei procedimenti, con riferimento anche alle singole sottofasi della procedura, esplicitando in particolare il saldo complessivo delle domande in entrata per ogni anno e di quelle definite nello stesso arco temporale;
 - di eseguire un monitoraggio dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno allo scopo di individuare quelli che non presentano disservizi e dunque operare - anche solo in via temporanea - una distrazione di risorse umane in favore del segmento amministrativo chiamato a trattare i procedimenti in tema di cittadinanza.

All'esito di una tale attività istruttoria e conoscitiva, da condurre con la dovuta trasparenza e con spirito di lealtà nei confronti degli amministrati, sarà finalmente possibile per la parte ricorrente avanzare con ancora maggiore concretezza le proprie proposte per un recupero di efficienza da parte della PA. Del pari anche il Tar sarà nelle condizioni di imporre al Ministero convenuto i comportamenti virtuosi che saranno reputati praticabili una volta conosciuto lo stato effettivo delle risorse disponibili. In particolare pare auspicabile imporre alla controparte la predisposizione di un piano per l'uso delle risorse aggiuntive ricavate dalla tassa introdotta ex L. 94/2009, da destinare allo snellimento delle comunicazioni tra le diverse Amministrazioni anche per via telematica, al potenziamento delle risorse di quelle Prefetture nel cui ambito risultino i più vistosi episodi di ritardo, e allo smaltimento sollecito dei carichi di lavoro arretrati

*

Tanto premesso i ricorrenti, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi

CHIEDONO

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, di voler:

- **in via istruttoria**: nei limiti in cui occorra ai fini della decisione, ordinare all'Amministrazione convenuta di eseguire un monitoraggio sull'uso delle risorse aggiuntive rese disponibili dalla novella di cui all'art. 1, comma 12, L. 94/2009; nonché di eseguire un monitoraggio con serie storiche delle risorse umane applicate alla gestione dei procedimenti amministrativi in tema di concessione della cittadinanza da porre in relazione con l'evoluzione dei carichi di lavoro nel corso del tempo; nonché ancora di riferire circa i tempi medi di conclusione dei procedimenti, con riferimento anche alle singole sottofasi della procedura, esplicitando in particolare il saldo complessivo delle domande in entrata per ogni anno e di quelle definite nello stesso arco temporale; nonché infine di eseguire un monitoraggio dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'Interno allo scopo di individuare quelli che non presentano disservizi.
- **nel merito**: accertare la lesione diretta concreta e attuale degli interessi e dei diritti dei ricorrenti in conseguenza della marcata conclusione entro i termini di legge dei procedimenti amministrativi in tema di concessione della cittadinanza ex art. 9, L. 5 febbraio 1992, n.91; accertare l'esistenza delle violazioni, omissioni e inadempimenti denunciati nel corpo del presente atto e dunque accogliere il ricorso e ordinare all'Amministrazione resistente di porvi riparo e di ripristinare il corretto svolgimento della funzione amministrativa entro un termine prestabilito; in concreto ordinare al Ministero dell'Interno di realizzare gli interventi sotto elencati:
 - 1) determinare il passaggio da una modalità di trattazione "in serie" delle pratiche a una "in parallelo" secondo lo schema e i suggerimenti meglio esposti nel corpo del presente atto;
 - 2) procedere all'informatizzazione integrale della procedura, specie per quanto riguarda le comunicazioni tra le Amministrazioni, previa

eventuale imposizione in capo ai richiedenti dell'onere di produrre i documenti relativi all'istanza anche in formato elettronico su supporto del tipo cd-rom;

3) porre termine alle prassi degli Uffici periferici che producano l'effetto di dilatare i termini procedurali complessivi, ad esempio tramite l'avvio formale del procedimento in epoca successiva a quella di effettivo recapito dell'istanza oppure mediante la fissazione di appuntamenti per la disamina dei documenti in epoca successiva all'effettiva manifestazione di volontà del richiedente;

4) porre termine alle prassi degli Uffici periferici che onerino gli istanti di produzioni documentali dispendiose e non strettamente necessarie secondo i termini di legge;

5) impedire la richiesta di produzioni documentali aggiornate allorché la protrazione del procedimento amministrativo non sia dovuta a causa imputabile al richiedente;

6) predisporre un piano per l'uso delle risorse aggiuntive di cui alla L. 94/2009 da destinare allo snellimento delle comunicazioni tra le diverse Amministrazioni anche per via telematica, al potenziamento delle risorse di quelle Prefetture nel cui ambito risultino i più vistosi episodi di ritardo, e allo smaltimento sollecito dei carichi di lavoro arretrati;

7) operare - anche solo in via temporanea - una distrazione di risorse umane dai settori dell'Amministrazione dell'interno più virtuosi in favore del segmento amministrativo chiamato a trattare i procedimenti in tema di cittadinanza.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.


Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad euro 300,00 trattandosi di controversia in tema di diritto di cittadinanza.

Si deposita, unitamente al presente atto ritualmente notificato, fascicolo di parte contenente i seguenti documenti:

- 1) originale dell'atto di diffida preventivo ritualmente notificato al Ministero dell'Interno;
- 2) nr. 46 fascicolo individuali provvisti di sotto-indice relativi alla posizione di ciascuno dei ricorrenti persone fisiche;
- 3) copia degli statuti delle persone giuridiche ricorrenti.

Bologna - Milano - Roma, 30 dicembre 2011

prof. Vittorio Angiolini



avv. prof. Marco Cuniberti



avv. Antonio Mumolo



avv. Luca Santini

